

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4250

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARIA, CIOCIA, DE ROSE, MADAUDO

Presentata il 10 dicembre 1986

Riordinamento delle Camere di commercio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, com'è noto, operano tuttora nel regime provvisorio che venne frettolosamente statuito con il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, che ricostituiva tali enti dopo la lunga parentesi corporativa.

Da ormai 35 anni, quindi, esse versano in condizioni di grave carenza legislativa, che si evidenzia particolarmente nella forma para-commissariale di amministrazione ancora in atto, tale da ledere ogni elementare principio di democrazia e di rappresentatività, ostacolo insormontabile per la loro necessaria autonomia decisionale e funzionale. D'altra parte, se l'ancor vigente ordinamento, che chiaramente avrebbe dovuto avere carattere del tutto transitorio, si è da tempo manifestato in palese contrasto con

l'ordinamento democratico generale del paese, tale discrepanza viene ad acquisire ora incongruenza ancora più evidente con l'attuazione dell'ordinamento regionale, improntato sulla responsabilizzazione delle autonomie decisionali e funzionali degli organi rappresentativi locali.

Oggi infatti le Camere di commercio continuano ad essere amministrate da un presidente nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dai componenti di una giunta, nominati dai singoli prefetti con l'assenso del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le funzioni di segretario generale infine sono assolve da un funzionario di uno speciale ruolo statale, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I controlli di legittimità e soprattutto di merito sulle attività camerali sono svolti, in forma pressante e che ormai ha travalicato di molto gli stessi limiti che neppure il passato ordinamento corporativo aveva mai superato, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Aggiungasi, per meglio definire la sconcertante nebulosità giuridica di questa situazione, che è da ritenere che i controlli ministeriali, previsti dal testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, siano stati soppressi dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, per cui quelli attuali verrebbero esercitati per consuetudine, anziché *ope legis*, pur essendo pervenuti a svuotare di ogni contenuto l'autonomia ed il decentramento amministrativo previsti dall'articolo 5 della Costituzione.

Il sistema di nomina degli amministratori dall'alto, la presenza di un funzionario statale praticamente alle dipendenze dell'autorità centrale, i controlli pesantissimi esercitati da quest'ultima in via diretta e in via indiretta attraverso pressioni di varia natura sugli amministratori e sui segretari generali, hanno determinato una situazione del tutto anormale, alla quale deve essere attribuito il palese stato di disagio nel quale le Camere di commercio hanno sinora operato, seppure e nonostante questo con risultati apprezzabili.

Ciò, evidentemente, postula l'urgenza di dar corso al riassetto giuridico e funzionale, troppe volte rinviato, di questi Istituti che, malgrado le suaccennate difficoltà, hanno ripetutamente dimostrato di essere in grado di fornire utili, e, in certi casi, insostituibili servizi alla collettività.

Riordino e riassetto che devono essere operati adeguando alla realtà di oggi e alle esigenze della nostra attuale società la matrice, ormai lontana nei tempi, dalla quale traggono origine le Camere di commercio, improntata chiaramente su una direttrice di democratica autonomia, interrotta bruscamente con l'avvento del

sistema corporativo nel 1926 e purtroppo non più ripresa fino ad oggi.

A coloro che troppo semplicisticamente ironizzano intorno all'attuale presoché nulla rappresentatività delle Amministrazioni camerali, senza peraltro chiedersi a chi ne risalga la responsabilità, gioverà ricordare che già con legge del 1862 tutta l'amministrazione di questi enti veniva eletta a suffragio universale da parte dei settori allora interessati. Basta raffrontare questo tasso di democraticità con quello che nel 1862 era il modestissimo contingente dell'elettorato politico attivo per comprendere quanto non sia congeniale per gli Istituti camerali l'attuale sistema di amministrazione autocratica, che li estrania e li discrimina dagli altri enti locali, tra i quali, invece, a buon diritto dovrebbero potersi inserire. Naturalmente con tutti gli adeguamenti imposti dalla evoluzione seguita dalla società in questo frattempo, sotto il profilo economico-sociale e quello politico ed amministrativo.

Pertanto, la riforma di questi Istituti, nelle sue linee fondamentali, deve imperniarsi sui seguenti principi basilari:

a) adeguare la regolamentazione dell'Ente ai principi di democrazia ed autonomia, che sono alla base dell'ordinamento della Repubblica, senza pregiudicare quella unità di indirizzi, essenziale per una efficace politica a governo dell'economia ai vari livelli;

b) ristrutturare gli enti in relazione a specifiche esigenze di funzionalità e di efficienza nel sistema dell'amministrazione pubblica.

Le Camere sono enti di vecchia tradizione che, peraltro, allo stato attuale, si inseriscono in modo incerto nella struttura dello Stato, proprio a causa della carenza di una normativa, che tenga conto delle trasformazioni nella realtà economica, sociale e politica del paese.

D'altro canto, l'esigenza di un ente pubblico con una chiara specializzazione in campo economico, appare sempre più

necessaria per coprire un'area di azione nella quale oggi vi sono grossi vuoti e discontinuità.

Tale area concerne:

a) la pubblicità dei fatti interessanti l'impresa; in questa materia la normativa prevista dal codice civile è del tutto inattuata con pregiudizi notevoli;

b) la regolamentazione del lavoro autonomo e delle piccole imprese, per la quale si va sempre più diffondendo il modello della disciplina professionale realizzata attraverso la istituzione di albi e ruoli. È evidente la necessità di accentrare in un unico ente a livello provinciale tali albi non solo perché così ne è possibile l'automazione, ma anche perché a tale livello si ha quella densità di iscritti la quale consente di istituire le commissioni tecniche preposte agli albi stessi. È evidente, poi, il collegamento tra albi professionali e regime di pubblicità;

c) l'informazione economica, che implica la creazione di archivi aggiornati sulla situazione delle imprese, il che è possibile utilizzando i registri ed albi in precedenza richiamati con opportune integrazioni. La creazione di tali archivi deve essere a servizio di enti pubblici ed imprese per poter consentire una più efficace politica di programmazione economica;

d) l'assistenza alle imprese che, per ciò che riguarda l'assistenza informativa ha fondamento e possibilità di attuazione nello svolgimento delle funzioni in precedenza richiamate, per quello che concerne l'assistenza tecnica ed organizzativa, che completa il primo tipo di assistenza, può trovare nelle nuove Camere di commercio strumenti adeguati di intervento, anche attraverso la creazione di aziende speciali nell'ambito delle organizzazioni camerale; ciò utilizzando il personale camerale che ha già una sua qualificazione in materia.

L'unità dell'ente nasce, quindi, dalla integrazione delle funzioni che a questo si vogliono affidare.

La logica che deve guidare la riforma deve essere quella di creare enti fortemente qualificati sul piano tecnico e capaci di operare in piena aderenza con le esigenze del mondo del lavoro, e sotto lo stretto controllo delle categorie interessate all'attività delle Camere stesse. Sono da escludere quelle impostazioni che attribuiscono alle Camere un ruolo di rappresentanza del mondo delle imprese, che non può non essere svolta dalle organizzazioni sindacali e che, comunque, non può essere attribuita per legge, ovvero quelle che fanno delle Camere degli enti privati, investiti di funzioni pubbliche, il che è contraddittorio.

Le Camere di commercio rientrano nell'amministrazione pubblica dell'economia e, quindi, non possono non essere enti pubblici; esse per la loro finalità sono assimilabili agli enti pubblici economici, in quanto devono essere dotati di agilità operativa che non può essere realizzata se non adottando moduli privatistici di organizzazione del lavoro nel rispetto, peraltro, di principi generali e di controllo di tipo pubblico.

Un punto delicato è quello dei rapporti tra Camere di commercio e regioni.

Tra le tesi della completa regionalizzazione delle Camere, non ammissibile in quanto la maggior parte delle competenze degli enti si svolge in materia di competenza statale, per le quali occorre una normativa nazionale, e quella della loro totale statalizzazione, la quale potrebbe pregiudicare la possibilità che la qualificazione tecnica delle Camere sia posta anche a servizio delle regioni, si è scelta una soluzione intermedia che vede gli enti stessi sottoposti ad un regime di controllo e di indirizzi cui le stesse regioni partecipano assieme allo Stato.

Un punto importante deve essere sottolineato: la necessità di evitare in alcuni campi duplicazioni di uffici a livello provinciale, per cui si ritiene opportuno riconoscere alle Camere le funzioni di organi corrispondenti del Ministero del commercio con l'estero e dell'ISTAT.

Sempre in questa ottica, si è accentuata la presenza dei vari Ministeri economici nel controllo e nell'indirizzo degli enti.

La struttura delle Camere di commercio deriva dalla definizione delle funzioni e dei ruoli affidati alle stesse.

Il principio della elettività dell'Assemblea assicura il controllo democratico sulla vita dell'ente e la partecipazione delle categorie economiche alla definizione dei programmi di lavoro.

La giunta è concepita come organo operativo snello.

Il regime dei controlli è semplificato mentre sono stati accentuati i controlli interni posti in essere dai revisori dei conti.

Per il personale si prevede un regime normativo simile a quello degli enti pubblici economici, con alcune garanzie per evitare possibili degenerazioni sulle assunzioni di personale.

La presente proposta di legge che presentiamo al vostro esame ed approvazione, si informa al principio di assicurare la massima autonomia nel rispetto dell'unità dell'azione pubblica in campo economico e della tutela del buon uso delle pubbliche risorse.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

NATURA GIURIDICA E FUNZIONI

ART. 1.

(Natura giuridica).

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura assumono la denominazione di Camere di commercio.

2. Esse sono enti pubblici istituzionali a competenza provinciale. Hanno sede nel capoluogo di provincia e possono istituire propri uffici in altri comuni della provincia stessa.

ART. 2.

(Principi generali sulle funzioni).

1. Le Camere di commercio hanno il compito di svolgere attività amministrativa, di ricerca, di gestire servizi e di svolgere attività di promozione economica nell'interesse delle imprese, uniformandosi agli indirizzi ed alle direttive formulati nei programmi economici nazionali e regionali.

ART. 3.

(Attività amministrativa).

1. Le Camere di commercio svolgono le funzioni attribuite dalle leggi vigenti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e non trasferite alle regioni ed ai comuni a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Esse sono tenute a svolgere funzioni non previste dalla presente legge per incarico o per delega delle regioni e di amministrazione dello Stato, dietro rimborso dei relativi oneri finanziari.

ART. 4.

(Disciplina professionale).

1. Le Camere di commercio provvedono alla tenuta di albi, registri, ruoli ed elenchi previsti dalle leggi vigenti per la disciplina di particolari attività economiche, la cui normativa sia di competenza dello Stato.

2. In particolare le Camere provvedono alla tenuta:

a) del registro esercenti il commercio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426;

b) del registro dei venditori, fabbricanti ed importatori di oggetti in metalli preziosi, di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 46;

c) del ruolo degli estimatori e pesatori pubblici, disciplinato dalle norme regolamentari emanate con decreto interministeriale dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

d) del ruolo dei periti ed esperti, disciplinato dalle norme regolamentari emanate con decreto interministeriale dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

e) del ruolo degli agenti di cambio, di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272;

f) del ruolo degli agenti di affari in mediazione, di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 253;

g) del ruolo dei mediatori marittimi, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;

h) del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 316;

i) dell'albo degli autotrasportatori in conto terzi, istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298;

l) dell'elenco autorizzato degli agenti marittimi raccomandatari, di cui alla legge 29 aprile 1940, n. 496, e successive modifiche;

m) dell'elenco autorizzato degli spedizionieri di cui alle leggi 14 novembre 1941, n. 1442, e 15 dicembre 1949, n. 1138.

3. La legge 6 giugno 1974, n. 298, è modificata nel senso che i comitati provinciali di cui all'articolo 4 hanno sede presso la Camera di commercio, che assicura le funzioni di segreteria del comitato stesso. I quattro quinti del contributo di cui all'articolo 63 sono devoluti alla Camera di commercio.

ART. 5.

(Registro delle imprese).

1. Presso ogni Camera di commercio è istituito l'ufficio del registro delle imprese, di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile.

2. L'ufficio è posto sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia.

3. Il segretario generale della Camera è conservatore del registro.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno, le norme per il funzionamento del registro delle imprese e per la unificazione di quest'ultimo con il registro delle ditte, di cui agli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

5. Sino all'entrata in vigore della legge delegata di cui al comma 4, le Camere continuano a tenere il registro delle ditte.

6. Le Camere capoluogo di regione curano la pubblicazione del Bollettino delle società per azioni ed a responsabilità limitata a norma della legge 12 aprile 1973, n. 256.

ART. 6.

(Informazione economica).

1. Le Camere di commercio sono tenute a raccogliere ed organizzare dati statistici ed informazioni sulla economia locale, anche attraverso l'utilizzo delle fonti interne di cui agli articoli 4, 5 e 7.

2. Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono tenute a fornire alla Camera di commercio competente informazioni statistiche sulla loro attività in conformità alle norme regolamentari stabilite con decreto interministeriale dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle finanze, sentito il Consiglio superiore di statistica.

ART. 7.

(Rilevazione dei prezzi e dei protesti cambiari).

1. Le Camere di commercio:

a) provvedono alla formazione di mercuriali e di listini prezzi;

b) curano la pubblicazione del Bollettino ufficiale dei protesti cambiari rilevati nella provincia a norma della legge 12 febbraio 1955, n. 77.

2. È fatto divieto a chiunque di pubblicare elenchi di protesti cambiari ovvero di vendere informazioni desunte dalla pubblicazione ufficiale dei protesti cambiari senza specifica autorizzazione della Camera di commercio competente.

ART. 8.

(Pubblicità delle informazioni).

1. Le Camere di commercio sono tenute a fornire informazioni e dati statistici alle amministrazioni dello Stato.

2. Sono altresì tenute a fornire dati statistici alle regioni ed agli enti locali ed alle imprese dietro rimborso delle spese necessarie per la loro acquisizione.

3. Le Camere di commercio sono organi corrispondenti dell'Istituto centrale di statistica a livello provinciale per le rilevazioni di carattere economico.

ART. 9.

(Attività di promozione economica).

1. Le Camere di commercio possono istituire e gestire servizi d'interesse economico delle imprese anche a mezzo di gestioni ed aziende speciali.

2. In particolare possono gestire nel quadro delle leggi vigenti:

- a) borse valori;
- b) borse merci;
- c) sale di contrattazione;
- d) fiere e mercati;
- e) laboratori chimici;
- f) magazzini generali;
- g) centro di ricerca e di assistenza tecnica;
- h) altre infrastrutture e servizi di interesse economico generale.

3. Le Camere sono autorizzate a partecipare ad enti e società per azioni anche con privati per la realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi d'interesse economico generale o di particolari settori economici.

ART. 10.

(Assistenza alle imprese).

1. Le Camere di commercio svolgono attività di assistenza tecnica, informativa ed organizzativa alle imprese e possono gestire fondi speciali, anche costituiti dallo Stato o da altri enti pubblici, per assistenza finanziaria alle imprese.

2. Le Camere di commercio sono organi corrispondenti dell'Istituto per il commercio con l'estero a livello provinciale e rilasciano i certificati di origine ed i documenti previsti dalle vigenti norme per il commercio estero uniformandosi alle direttive emanate dal Ministero del commercio con l'estero; attuano programmi di formazione degli imprenditori e dei dirigenti delle imprese.

ART. 11.

(Funzioni giuridiche).

1. Le Camere di commercio:

a) predispongono elenchi di persone idonee a svolgere funzioni arbitrali, redigono regolamenti di arbitrato, nominano, su richiesta delle parti, arbitri per controversie tra imprese nazionali e tra queste ed imprese estere;

b) provvedono alla ricognizione degli usi locali in materia economica, accertandone la sfera di applicabilità e curandone ogni cinque anni la revisione e la pubblicazione;

c) possono costituirsi parte civile nei reati concernenti le attività economiche.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, è regolato da norme emanate con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE

SEZIONE I

GLI ORGANI.

ART. 12.

(Gli organi delle Camere).

1. Gli organi delle Camere di commercio sono:

- a) l'assemblea;
- b) la giunta;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori.

ART. 13.

(L'Assemblea. Composizione).

1. L'Assemblea è formata da 40 consiglieri della provincia sino ad un milione di abitanti e da 64 consiglieri in quelle con oltre un milione di abitanti.

2. Possono far parte dell'assemblea:

a) i titolari di imprese individuali, aventi sede nella provincia;

b) i soci di società a responsabilità limitata ed i soci accomandatari di società in accomandita aventi sede nella provincia;

c) gli amministratori di società per azioni od a responsabilità limitata o di società cooperative aventi sede nella provincia;

d) i lavoratori dipendenti da imprese operanti nella provincia.

3. I seggi del Consiglio sono attribuiti per sette ottavi agli appartenenti alle categorie imprenditoriali, di cui alle lettere a), b) e c), e per un ottavo ai lavoratori dipendenti.

ART. 14.

*(Ripartizione dei seggi
tra le categorie imprenditoriali).*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sulla base delle risultanze dei censimenti dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, ed entro tre anni dall'espletamento degli stessi, per un decennio fissa la distribuzione dei seggi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente articolo 13 tra le seguenti categorie imprenditoriali: imprenditori, artigiani, imprenditori agricoli, coltivatori diretti, commercianti ed ausiliari del commercio, imprenditori del settore del credito, dell'assicurazione e della finanza, imprenditori degli altri comparti terziari.

2. La ripartizione viene fatta con riguardo al peso in termini occupazionali dei settori citati sul complesso della occupazione della provincia.

ART. 15.

(Nomina dei lavoratori dipendenti).

1. I lavoratori dipendenti sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali che, su base nazionale, partecipano alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro.

2. Almeno uno dei lavoratori dipendenti deve essere scelto tra i dirigenti di azienda.

ART. 16.

(Elezioni degli imprenditori).

1. I consiglieri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 13 sono eletti dagli appartenenti alle rispettive categorie.

2. Le modalità di svolgimento delle elezioni sono fissate entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 17.

(Incompatibilità).

1. Non possono far parte dell'assemblea:

a) i deputati, i senatori, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri comunali;

b) le persone che abbiano pendenze giudiziarie con la Camera;

c) gli amministratori di aziende speciali della Camera e di società cui la Camera partecipi.

ART. 18.

(Compiti dell'assemblea).

1. L'assemblea:

a) elegge la giunta ed il presidente della Camera;

b) nomina i revisori dei conti, secondo quanto previsto dall'articolo 26;

c) approva lo statuto della Camera;

d) fissa gli emolumenti del presidente, dei componenti la giunta e dei componenti dell'assemblea;

e) delibera sulla istituzione di gestione ed aziende speciali, sull'assunzione di partecipazione in enti, consorzi e società;

f) decide l'apertura di uffici in comuni della provincia diversi dal capoluogo;

g) delibera sull'acquisto e la vendita di immobili;

h) formula indirizzi e fissa le linee generali di attività dell'ente, approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo con l'allegato programma annuale di attività dell'ente;

i) nomina e revoca i rappresentanti della Camera nelle aziende speciali e negli enti e società e designa quelli cui la Camera partecipa;

l) designa i rappresentanti della Camera in organi amministrativi di altri enti;

m) approva la tabella organica del personale;

n) nomina il segretario generale dell'ente;

o) istituisce commissioni tecniche per lo studio di particolari problemi, chiamando a far parte delle stesse anche esperti esterni, fissandone il relativo compenso;

p) esprime pareri e voti su questioni generali e particolari in materia economica.

ART. 19.

(Durata).

1. L'assemblea dura in carica cinque anni.

2. In caso di morte o dimissioni prima della scadenza i consiglieri sono sostituiti con il primo dei non eletti appartenenti alla stessa categoria.

3. L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno in riunione ordinaria nel mese di maggio ed in quello di novembre.

ART. 20.

(Funzionamento dell'assemblea).

1. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea stessa, adottata a maggioranza.

2. Il segretario generale svolge le funzioni di segretario dell'assemblea; egli può delegare un vicesegretario generale.

3. Lo statuto della Camera disciplina le modalità dell'assemblea.

SEZIONE II.

LA GIUNTA.

ART. 21.

(Composizione ed elezione).

1. La giunta è formata dal presidente della Camera e da sei consiglieri eletti a scrutinio segreto dall'assemblea tra i propri componenti.

2. Ciascun consigliere può votare tre nominativi: sono eletti coloro che ricevono il maggior numero di voti.

ART. 22.

(Durata).

1. La giunta dura in carica trenta mesi; scade comunque con la scadenza dell'assemblea che l'ha eletta.

2. In caso di morte o dimissioni di un componente, l'assemblea procede alla sua sostituzione.

3. La giunta deve dimettersi quando l'assemblea voti una mozione di sfiducia a maggioranza di due terzi dei componenti.

ART. 23.

(Compiti e funzionamento).

1. La giunta è l'organo esecutivo dell'ente ed è investito di tutti i poteri di amministrazione nel rispetto degli indirizzi e dei poteri dell'assemblea.

2. Le modalità di funzionamento della giunta sono fissate nello statuto della Camera.

SEZIONE III.

IL PRESIDENTE.

ART. 24.

(Elezione).

1. Il presidente della Camera è eletto a scrutinio segreto con il voto favorevole della metà più uno dei componenti della assemblea e dura in carica trenta mesi. Scade con la scadenza dell'assemblea che l'ha eletto.

2. Deve dimettersi nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 22.

ART. 25.

(Compiti).

1. Il presidente:

a) convoca e presiede l'assemblea e la giunta;

b) ha la rappresentanza legale dell'ente anche in giudizio;

c) esercita le attribuzioni a lui delegate dalla giunta con propria deliberazione.

2. In caso di assenza od impedimento è sostituito dal componente di giunta più anziano per età.

SEZIONE IV.

I REVISORI.

ART. 26.

(Composizione e nomine).

1. Il collegio dei revisori è composto di:

a) un consigliere della Corte dei conti, che presiede il collegio, designato dal presidente della Corte dei conti;

b) due componenti eletti dall'assemblea tra i propri membri;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro e da uno del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato designati dai relativi Ministri.

2. Il collegio è nominato dall'assemblea.

ART. 27.

(Compiti).

1. I revisori dei conti:

a) esercitano il controllo sul servizio di cassa e di economato;

b) verificano l'esistenza delle attività patrimoniali della Camera;

c) controllano la regolarità degli atti degli organi della Camera comportanti spese sotto il profilo della legittimità;

d) esaminano il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, sotto l'aspetto della congruità delle poste e della legittimità della impostazione redigendo in merito relazioni all'assemblea.

2. I revisori dei conti danno immediata comunicazione alla giunta ed alla assemblea di eventuali rilievi formulati.

TITOLO III

COMMISSIONE DI CONTROLLO SULLE CAMERE DI COMMERCIO

ART. 28.

(Commissione di controllo).

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione di controllo sulle Camere di commercio, composta:

a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato, che la presiede;

b) da un magistrato della Corte dei conti;

c) da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: commercio con l'estero, industria, commercio e artigianato, bilancio e programmazione economica e tesoro;

d) da tre rappresentanti delle regioni.

2. Sono soggetti ad approvazione della commissione i seguenti atti delle Camere:

a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) lo statuto;

c) l'alienazione di immobili;

d) la costituzione di aziende speciali e l'assunzione di partecipazioni;

e) la pianta organica del personale.

3. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono redatti secondo un modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Copia dei verbali delle riunioni dell'assemblea, della giunta e del collegio dei revisori dei conti sono trasmessi ogni tre mesi alla commissione di cui al presente articolo.

ART. 29.

(Scioglimento degli organi).

1. Quando l'assemblea camerale adotti provvedimenti o compia omissioni che comportano gravi violazioni di leggi o regolamenti o di norme statutarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di controllo di cui all'articolo 28, provvede allo scioglimento dell'assemblea ed alla nomina di un commissario.

2. La nuova assemblea deve essere ricostituita entro 120 giorni dalla nomina del commissario.

3. Il Ministro adotta analogo provvedimento di scioglimento nel caso in cui l'assemblea non provveda a revocare la giunta — a norma dell'articolo 22, terzo comma —, che si sia resa responsabile di provvedimenti od omissioni, che costituiscano gravi violazioni di leggi o regolamenti o di norme statutarie.

4. È fatta salva la possibile responsabilità personale civile e penale dei componenti della giunta e dell'assemblea per i provvedimenti e le omissioni che costituiscono violazione di legge.

TITOLO IV IL PERSONALE

ART. 30.

(Tabella organica).

1. L'entità di personale di ciascuna Camera e delle aziende speciali dalla stessa gestite, è determinata dalla tabella organica che deve prevedere il fabbisogno di personale distintamente per i ruoli amministrativi e per quelli tecnici, per le qualifiche di dirigenti, di impiegati direttivi, di impiegati di concetto, di impiegati esecutivi e di personale ausiliario.

2. Non è consentita l'assunzione di personale in eccesso a quanto previsto dalla tabella.

3. È consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per un periodo massimo di un anno nel rispetto delle leggi vigenti.

ART. 31.

(Stato giuridico e trattamento economico).

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono regolati dalle norme di diritto privato e dai contratti collettivi.

2. I contratti sono stabiliti tra le organizzazioni nazionali dei dipendenti delle Camere e l'Unione italiana delle Camere di commercio.

ART. 32.

(Il segretario generale).

1. Il segretario generale della Camera è nominato dall'assemblea sulla base delle risultanze di un concorso nazionale per titoli al quale sono ammessi a partecipare i vicesegretari generali e dirigenti delle varie Camere.

2. Lo statuto di ciascuna Camera deve precisare:

a) i requisiti dei candidati per la partecipazione al concorso;

b) le categorie di titoli ammessi a valutazione, il punteggio massimo attribuibile per ciascuno di essi;

c) la formazione della commissione esaminatrice, il cui presidente è un magistrato designato dal presidente del tribunale avente sede nel comune capoluogo di provincia.

3. Qualora il concorso sia andato deserto, ovvero nessun candidato sia risultato idoneo, lo stesso viene ripetuto ammettendo a parteciparvi anche estranei all'amministrazione camerale.

ART. 33.

(Compiti del segretario generale).

1. Il segretario generale:

a) dirige gli uffici camerali e le aziende speciali della Camera;

b) è segretario della giunta e dell'assemblea e partecipa a tutti i comitati da quest'ultima istituiti.

2. Può farsi sostituire da un vicesegretario generale.

TITOLO V
NORME GENERALI

ART. 34.

(Finanziamento).

1. Il finanziamento delle Camere è assicurato:

a) da un contributo ordinario annuale fissato dallo Stato per il complesso delle Camere, nella misura dell'1,5 per cento del gettito dell'IVA nell'anno precedente a quello di riferimento. Tale contributo è ripartito tra gli enti in proporzione al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese;

b) da contributi dello Stato erogati per iniziative e servizi particolari affidati alla Camera;

c) dai rimborsi delle spese sostenute dalle Camere per i servizi svolti per conto delle regioni, di altri enti;

d) dal gettito dei diritti sugli atti e sui servizi della Camera, fissati con legge;

e) da eventuali rendite patrimoniali e contributi di enti e privati.

2. Le norme istitutive delle gestioni ed aziende speciali ne stabiliscono altresì le entrate.

3. Le Camere sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta sul valore aggiunto.

ART. 35.

(Statuto).

1. Lo statuto delle Camere deve contenere:

a) le norme sul funzionamento degli organi camerale;

b) le norme generali sull'ordinamento degli uffici;

c) le disposizioni sulle procedure di spesa e sulla contabilità;

d) le disposizioni sulle modalità e svolgimento del concorso per la nomina del segretario generale.

ART. 36.

*(Unione italiana
delle Camere di commercio).*

1. L'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assume la denominazione di Unione italiana delle Camere di commercio.

2. È ente di diritto pubblico ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

3. L'Unione ha funzioni di rappresentanza e coordinamento delle Camere di commercio, nonché cura l'espletamento di servizi di interesse comune delle Camere stesse; svolge attività di studio e di ricerca.

4. Presso l'Unione è costituita una sezione delle Camere di commercio italiane all'estero legalmente riconosciute secondo le norme previste dallo statuto.

5. Il finanziamento dell'Unione è assicurato:

a) dai contributi delle Camere di commercio;

b) da eventuali contributi dello Stato o di altri enti;

c) dai diritti per servizi prestati nei punti fissati dalla legge;

d) dal provento delle vendite di pubblicazioni o dal rimborso di spese per studi e ricerche effettuati per conto di terzi.

ART. 37.

(Uffici regionali).

1. Le Camere di commercio possono costituire unioni regionali o consorzi tra di loro per lo svolgimento di attività di comune interesse.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE
E DI ATTUAZIONE

ART. 38.

(Elezioni).

1. Entro un mese dall'entrata in vigore del decreto che fissa le modalità di svolgimento delle elezioni, sono sciolte le giunte delle Camere di commercio ed i presidenti in carica sono nominati commissari.

2. Essi provvedono ad espletare le elezioni entro nove mesi dalla loro nomina.

3. I commissari decadono dall'incarico dopo un anno dalla loro nomina.

ART. 39.

(Segretari generali in carica).

1. La legge 23 febbraio 1968, n. 125, è abrogata.

2. I segretari generali del ruolo statale in carica conservano l'incarico e sono inquadrati nel ruolo organico dell'ente dove esercitano le loro funzioni.

3. Possono optare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge per il trasferimento nei ruoli statali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 40.

*(Personale degli Uffici provinciali
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato).*

1. Il personale del ruolo degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato può optare per l'inqua-

drammento nel ruolo organico delle Camere di commercio dove presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Esso viene inquadrato tenendo conto dell'anzianità di servizio e della qualifica alle stesse condizioni in cui avviene l'inquadramento del personale camerale.

2. Il personale del ruolo stesso in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere il trasferimento nei ruoli centrali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo quanto sarà previsto dal decreto di cui al comma 3 dell'articolo 39.

3. In ogni caso, al personale degli Uffici è conservato lo stesso trattamento economico in precedenza goduto.

4. Nessun onere per il funzionamento degli Uffici statali può essere posto a carico delle Camere di commercio.

ART. 41.

(Stato giuridico del personale).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale emana con proprio decreto le norme dirette a risolvere i problemi connessi al cambiamento di stato giuridico del personale camerale.

2. Tale decreto è emanato sentite le organizzazioni sindacali nazionali del personale.

ART. 42.

(Regioni a statuto speciale).

1. Nelle regioni a statuto speciale le norme della presente legge si applicano compatibilmente con quanto stabilito dai rispettivi statuti.